

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania – Napoli: Il Sezione, 12 maggio 1994, n. 198.

La Commissione elettorale circondariale deve fare uso dei suoi poteri istruttori per consentire non solo le integrazioni documentali ma anche la presentazione di chiarimenti che consentano la correzione di errori materiali.

Chiunque può essere portatore della delega e consegnare materialmente la lista, fermi restando la sua identificazione all'atto della consegna, ed eventuali doglianze possono essere sollevate solo dal delegante.

Omissis. – 4.5. – La questione da risolvere riguarda quindi la valutazione dell'ampiezza dei poteri di controllo attribuiti alle Commissioni elettorali nell'attività di verifica della regolarità di presentazione di una lista o di una candidatura; più in particolare si deve valutare se le Commissioni abbiano o meno il potere, o meglio il dovere, di compiere atti istruttori al fine di consentire, non solo, come è pacifico, integrazioni documentali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. n. 570 del 1960, ma anche chiarimenti nel caso in cui risulti ragionevolmente probabile l'esistenza di meri errori materiali, comunque oggettivamente verificabili, nella trascrizione di dati riguardanti sia i candidati sia i sottoscrittori delle liste.

4.6. – Questa Sezione ritiene che le Commissioni elettorali, nell'operare tale verifica non possano limitarsi ad una forma di controllo puramente formale e meccanica ma debbano compiere un controllo di natura sostanziale, in un'ottica di favore verso la partecipazione delle forze politiche alla competizione elettorale (per un'applicazione del principio all'ipotesi di lievi discordanze nelle candidature cfr., da ultimo, T.A.R. Campania Napoli, V Sez., n. 206 del 1992).

Applicando queste considerazioni al caso di specie, deve ritenersi certamente corretta l'esclusione di quelle sottoscrizioni apposte da persone che sicuramente non risultano iscritte nella lista elettorale del Comune o anche di quei sottoscrittori i cui dati anagrafici risultano così discordanti da far ritenere con certezza che il sottoscrittore sia persona diversa dall'iscritto nelle liste elettorali; viceversa non risulta corretta l'automatica ed inappellabile esclusione di quei sottoscrittori i cui dati anagrafici, riportati sugli appositi moduli, presentano discordanze così lievi con i dati riportati nelle liste elettorali del Comune da far ritenere che in realtà il sottoscrittore sia regolarmente iscritto nelle liste elettorali del Comune e che le discordanze siano state ragionevolmente dovute a meri errori materiali di trascrizione.

In tal caso appare logico ritenere che la Commissione elettorale debba far uso dei propri poteri istruttori per verificare la corrispondenza tra il sottoscrittore e l'iscritto nelle liste elettorali del Comune e solo dopo le opportune verifiche possa procedere all'esclusione della sottoscrizione.

Tali verifiche, in particolare, la Commissione può compiere agevolmente, senza particolare aggravio e nei limiti consentiti dalla vigente normativa, invitando il rappresentante di lista ad esibire, nel termine previsto dalla legge, i documenti di riconoscimento già esibiti dai sottoscrittori all'atto dell'autentica della firma e quindi utilizzando documenti ed atti già facenti parte del procedimento.

Omissis. - 4.8. – In conclusione si deve ritenere che nel caso di lievi discordanze nei dati anagrafici dei sottoscrittori, o di dubbi interpretativi sui dati medesimi, la Commissione, considerata la gravità delle conseguenze che l'esclusione di una sottoscrizione può comportare ai fini dell'ammissione di una lista, deve compiere gli indicati accertamenti al fine di verificare la corrispondenza tra il sottoscrittore e l'elettore del Comune e solo dopo tali accertamenti possa procedere all'eventuale esclusione della sottoscrizione.

Omissis. - 7.- Con il sesto e ultimo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del T.U. n. 570 del 1960 e della legge n. 81 del 1993 in quanto erroneamente la S.E.C. ha ritenuto valida la delega alla presentazione della lista del ... benché oggetto di correzione.

Anche tale censura è infondata.

Si deve infatti considerare che la presentazione o meglio la consegna della lista costituisce un'attività meramente materiale.

In conseguenza chiunque può essere portatore della delega ed è irrilevante la preventiva determinazione dell'incarico della consegna fermo restando la necessità della sua identificazione all'atto della consegna (cfr. Csi. n. 333 del 1991).

In questa prospettiva correttamente la S.E.C. dopo aver verificato la legittimazione dell'incarico ha accettato la consegna della lista elettorale del ...

Del resto si deve ritenere che eventuali doglianze potessero essere sollevate in proposito solo dal delegante.

Omissis.